

ORDINANZA CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA
N. 11/2003

Tariffe per il trasporto di persone e/o cose con battelli a motore della Cooperativa Barcaioli delle Grazie

Articolo 1: Decorrenza

A decorrere dal 1° gennaio 2003 sono approvate e rese esecutive le sottoelencate tariffe per il servizio di battellaggio nel porto e nella rada di Genova, svolto dalla Cooperativa "Barcaioli delle Grazie".

Articolo 2: Tariffe

Art. 2.1 - Tariffa "a viaggio"

- 2.1.1. Per viaggi entro la diga foranea del porto commerciale (Bocca di levante e Bocca di ponente) € 65
- 2.1.2. Fuori dal porto ma entro 2,5 miglia dalla base di partenza € 78
- 2.1.3. In rada, oltre la distanza di cui al punto 2.1.2, ma entro 4,2 miglia dalla base di partenza € 120
- 2.1.4. In rada oltre le distanze di cui al punto 2.1.3, ma entro le 6 miglia dalla base di partenza € 213
- 2.1.5. Per "viaggi" si intende andata, ritorno e sosta sotto bordo alla nave per un periodo di tempo non superiore a 15 minuti
- 2.1.6. Per i servizi resi in orario straordinario, notturno e festivo, come definito dal successivo para 3.5, viene applicata esclusivamente la tariffa "a tempo" (di cui al successivo para 2.2).
- 2.1.7. Durante l'orario normale di lavoro (vedasi para 3.4), viene tenuta a disposizione una sola imbarcazione armata. Nel caso in cui la nave richieda una seconda unità, verranno applicate le tariffe suddette maggiorate del 100%
- 2.1.8. Per servizi oltre le 6 miglia dalla base di partenza verrà applicata una maggiorazione del 100% sulla tariffa complessiva, fatta comunque salva la libera contrattazione tra le parti

Art. 2.2 - Tariffa "a tempo"

Il servizio a tempo è reso per un periodo minimo di 6 ore.

- 2.2.1. Per ogni ora a frazione superiore a 15 minuti € 84
- 2.2.2. In occasione di servizi svolti in ore straordinarie, notturne e festive alla tariffa a tempo di cui sopra vengono applicate le maggiorazioni di cui al para 3.5, a condizione che il servizio venga richiesto e confermato entro l'orario normale di lavoro precedente il servizio stesso, in caso contrario verrà applicata un'ulteriore maggiorazione pari la 50% della tariffa complessiva

Art. 2.3 - Pescatori dilettanti

Andata e ritorno per la diga foranea ove è autorizzata la pesca sportiva € 4

Articolo 3 - Disciplina del servizio

- 3.1. I servizi verranno resi in presenza di condizioni meteo-marine favorevoli. L'uso dell'imbarcazione più adeguata è stabilito dai barcaioli a loro insindacabile giudizio.

- 3.2 I servizi dovranno essere richiesti durante l'orario di lavoro come definito al successivo punto 3.4. Il servizio è assicurato di norma per tutto l'anno e per l'intero arco delle 24 ore
- 3.3 Per "ora" si intende l'ora stessa o frazione superiore a 15 minuti.
- 3.4 L'orario normale di lavoro è compreso tra le ore 08:00 e le 17:00 fatta eccezione per la giornata di sabato che è considerata in orario ordinario dalle ore 08:00 alle ore 12:00. L'orario notturno feriale è compreso tra le ore 20:00 e le ore 06:00
- 3.5 Per le prestazioni rese:
- a) nei giorni da lunedì a venerdì dalle 06:00 alle 08:00 e dalle 17:00 alle 20:00 ed il sabato dalle 12:00 alle 17:00, si applica la maggiorazione del 30%
 - b) nell'orario notturno feriale e nell'orario diurno festivo si applica la maggiorazione del 50%
 - c) dalle 06:00 alle 08:00 e dalle 17:00 alle 20:00 dei giorni festivi, si applica la maggiorazione del 75%
 - d) nell'orario notturno delle domeniche e degli altri giorni festivi riconosciuti dalle vigenti disposizioni in materia (ivi incluso quello del Santo Patrono) si applica la maggiorazione del 100%
- 3.6 Nel caso di viaggio programmato ed annullato per causa della nave entro 3 ore dal previsto inizio del servizio, il viaggio stesso verrà fatturato al 50% della tariffa.
- 3.7 Il trasporto di bagagli personali e di posta, non darà luogo ad addebiti supplementari.

Articolo 4 - Sanzioni

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente Ordinanza. Nei confronti dei trasgressori si procederà ai sensi degli articoli 1173 e 1175 del Codice della Navigazione che prevedono l'applicazione della sanzione amministrativa, dell'ammenda sino a 206,58 €, nonché la sanzione accessoria della sospensione dei titoli o della professione.

Genova, 5 febbraio 2003